



LEGGE 10 dicembre 1973, n. 51 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 12 dicembre 1973).

Legge che dichiara la competenza del Tribunale Commissariale a rendere esecutive nel territorio sammarinese sentenze dichiaranti lo scioglimento del matrimonio.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 10 dicembre 1973.

Articolo Unico

E' dichiarata la competenza del Tribunale Commissariale a conoscere e decidere in merito alle istanze di concessione della esecutorietà nel territorio della Repubblica alle sentenze estere dichiaranti lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, a condizione che:

1°) il matrimonio sia stato contratto, anche da cittadini sammarinesi, all'estero;

2°) la sentenza di cui si richiede l'esecutorietà sia stata emessa dall'Autorità Giudiziaria estera competente per il forum contractus.

Data dalla Nostra Residenza, addì 12 dicembre 1973-1673 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Antonio Volpinari - Giovan Luigi Franciosi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini